



RinG
Progetto "Una rete per le Donne"
prosecuzione

3.3 Sostegno al reddito

Benefici e detrazioni per i lavoratori e le lavoratrici con carichi di famiglia

Assegno al nucleo familiare (per lavoratori dipendenti)

<p>Per chi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'assegno spetta ai lavoratori dipendenti (anche di cooperative), dipendenti agricoli e lavoratori domestici che lavorano in Italia. ✓ Gli appartenenti al nucleo familiare per il quale può essere richiesto l'assegno sono: <ul style="list-style-type: none"> • il richiedente; • il coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato; • i figli ed equiparati minori, anche non conviventi; • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, se non coniugati e previa autorizzazione; • i figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi (cioè nuclei con almeno 4 figli tutti di età inferiore a 26 anni) previa autorizzazione; • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione (sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro). • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione. ✓ I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati (Consulate pagina INPs dedicata http://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=%3b0%3b10063%3b6449%3b6481%3b6484%3b&lastMenu=6485&iMenu=1&it emDir=6628) ✓ L'assegno spetta ai lavoratori che hanno un reddito costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati e che sia inferiore a quello previsto annualmente dalla legge (vedi circolare INPS 84 del 23/05/2013). Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all'Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.
<p>Cosa spetta</p>	<p>✓ L'importo dell'assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (es. nuclei monoparentali o con componenti inabili). Per la consultazione degli importi mensili relativi al 2014 si veda la circ. INPS 84 del 23/05/2013</p>

	<p>✓ Lavoratori full time: ai lavoratori dipendenti l'assegno spetta nella misura intera, cioè per l'intero periodo di paga, quando, permanendo la continuità del rapporto di lavoro, siano state compiute nel mese almeno 104 ore lavorative se operai o 130 se si tratta di impiegati. In caso di periodi di paga inferiori al mese (settimanali, quattordicinali, quindicinali) l'assegno spetta nell'intera misura corrispondente al periodo di paga qualora siano state compiute per ogni settimana, quattordicina, quindicina, rispettivamente, almeno 24, 48, 52 ore lavorative se si tratta di operai, o 30, 60, 65 ore lavorative se si tratta di impiegati. Accertato che non si sia verificata nessuna delle ipotesi appena citate, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, a prescindere dal numero di ore lavorate in ciascuna di esse.</p> <p>✓ Lavoratori part time: l'assegno spetta nella misura settimanale intera soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno. Se il numero delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse. In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese. Il cumulo delle ore non può essere effettuato con le attività svolte in qualità di operaio agricolo o di addetto ai servizi domestici o familiari, essendo queste categorie soggette a propria specifica normativa.</p> <p>✓ Lavoratori agricoli: agli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.) iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate di lavoro annue, l'assegno per il nucleo familiare spetta per l'intero anno. Se invece, sono iscritti negli elenchi nominativi per meno di 101 giornate annue di lavoro, tale assegno spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%). Agli O.T.D. l'assegno per il nucleo familiare spetta, inoltre, per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa. Agli operai agricoli a tempo indeterminato (O.T.I.), iscritti per l'intero anno, l'assegno per il nucleo familiare spetta in ragione di 26 giornate mensili per il solo periodo di occupazione, qualunque sia il numero di giornate effettivamente lavorate. In caso di iscrizione limitata a parte dell'anno, se è stato raggiunto il requisito minimo di 101 giornate di effettivo lavoro, l'assegno per il nucleo spetta per l'intero anno; altrimenti spetta per il solo periodo di occupazione.</p> <p>✓ Lavoratori domestici: Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di 6 assegni giornalieri per ogni settimana. L'eventuale residuo darà diritto ad un assegno giornaliero solo nel caso che non risulti inferiore alle 2 ore.</p>
<p>Durata e modalità di fruizione</p>	<p>✓ L'assegno spetta dall'inizio dell'attività lavorativa ovvero da quando si verificano le situazioni che determinano il diritto all'assegno (ad. es. matrimonio, nascita di un figlio). L'assegno spetta fino alla cessazione</p>

	<p>dell'attività lavorativa e/o fino al momento della perdita dei requisiti richiesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prescrizione dopo 5 anni: se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni. ✓ Pagamento in caso di coniugi separati o divorziati: in caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all'assegno, la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli. Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell' ex coniuge. ✓ Pagamento al genitore convivente con figlio nato fuori dal matrimonio: il genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio, privo di autonomo diritto, può chiedere il pagamento degli assegni sulla posizione dell'altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente. ✓ Pagamento al coniuge dell'avente diritto: il coniuge dell'avente diritto può chiedere l'erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all'ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente
<p>Presentazione della domanda</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ I lavoratori dipendenti devono presentare la domanda al proprio datore di lavoro per ogni anno a cui si ha diritto, allegando l'autorizzazione da richiedere all'INPS in alcuni casi particolari. Il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizione di 5 anni. ✓ La domanda deve essere inoltrata all'INPS in caso di lavoratori domestici, operai agricoli dipendenti a tempo determinato, e lavoratori di ditte cessate o fallite. Per la presentazione della domanda all'INPS e il rilascio dell'autorizzazione consultare pagina INPS dedicata.
<p>Informazioni più dettagliate</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pagina INPS dedicata agli assegni al nucleo familiare http://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=%3b0%3b5673%3b9586%3b&lastMenu=9586&iMenu=1&p4=2&bi=22&link=Assegno%20al%20nucleo%20familiare ✓ Pagina INPS dedicata agli assegni al nucleo familiare per lavoratori dipendenti http://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=%3b0%3b5673%3b9586%3b9587%3b&lastMenu=9587&iMenu=1&iNodo=9587&p4=2

Assegno al nucleo familiare (per lavoratori parasubordinati)

<p>Per chi</p>	<p>✓ L'assegno spetta ai lavoratori parasubordinati che lavorano in Italia.</p> <p>✓ Gli appartenenti al nucleo familiare per il quale può essere richiesto l'assegno sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il richiedente; • il coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato; • i figli ed equiparati minori, anche non conviventi; • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, se non coniugati e previa autorizzazione; • i figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi (cioè nuclei con almeno 4 figli tutti di età inferiore a 26 anni) previa autorizzazione; • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione (sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro). • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione. <p>✓ I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati.</p> <p>✓ L'assegno spetta ai lavoratori che hanno un reddito costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati e che sia inferiore a quello previsto annualmente dalla legge (vedi circolare INPS 84 del 23/05/2013). Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all'Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.</p>
<p>Cosa spetta</p>	<p>✓ L'importo dell'assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (es. nuclei monoparentali o con componenti inabili). Per la consultazione degli importi mensili relativi al 2014 si veda la circ. INPS 84 del 23/05/2013</p>
<p>Durata e modalità di fruizione</p>	<p>✓ L'assegno spetta dall'inizio dell'attività lavorativa ovvero da quando si verificano le situazioni che determinano il diritto all'assegno (ad. es. matrimonio, nascita di un figlio). L'assegno spetta fino alla cessazione dell'attività lavorativa e/o fino al momento della perdita dei requisiti richiesti.</p>

	<p>✓ Prescrizione dopo 5 anni: se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni. Ai lavoratori in questione l'assegno sarà corrisposto per tutto il periodo che, ai fini previdenziali, risulta coperto dalla specifica contribuzione, comprensiva dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% (0,50% fino al 6/11/07), specificamente introdotta dalla legge 449/97, art. 59, comma 16, per il finanziamento delle prestazioni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare. Si precisa, a tal proposito, che, i periodi lavorati potrebbero non coincidere con i periodi coperti da contribuzione: l'accredito dei contributi in tale gestione dell'Inps avviene, infatti, partendo dal mese di gennaio (nel caso in cui il lavoratore risulti già iscritto) dell'anno in cui sono stati pagati i compensi cui si riferiscono, indipendentemente da quando essi sono maturati; inoltre, la contribuzione versata potrebbe non coprire l'intero periodo per il quale è stato corrisposto il compenso.</p> <p>✓ Pagamento in caso di coniugi separati o divorziati: in caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all'assegno, la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli. Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge.</p> <p>✓ Pagamento al genitore convivente con figlio nato fuori dal matrimonio: il genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio, privo di autonomo diritto, può chiedere il pagamento degli assegni sulla posizione dell'altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.</p>
Presentazione della domanda	<p>✓ La domanda deve essere inoltrata all'INPS a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello per il quale vengono richiesti gli assegni.</p>
Informazioni più dettagliate	<p>✓ Pagina INPS dedicata agli assegni al nucleo familiare http://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=%3b0%3b5673%3b9586%3b&lastMenu=9586&iMenu=1&p4=2&bi=22&link=Assegno%20al%20nucleo%20familiare</p> <p>✓ Pagina INPS dedicata agli assegni al nucleo familiare per lavoratori parasubordinati http://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=%3b0%3b5673%3b9586%3b9588%3b&lastMenu=9588&iMenu=1&iNodo=9588&p4=2</p>

Assegni familiari (per coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

<p>Per chi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Coltivatori/trici diretti/e, coloni/e e mezzadri/e ✓ Piccoli/e coltivatori/trici diretti/e; ✓ Titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei/delle lavoratori/trici autonomi/e (artigiani/e, commercianti, coltivatori/trici diretti/e, coloni/e e mezzadri/e) ✓ Ne hanno diritto anche i/le lavoratori/trici comunitari/e ed extracomunitari/e che lavorano nel territorio italiano. ✓ I/le familiari per i/le quali possono essere richiesti gli assegni sono: <ul style="list-style-type: none"> • il/la coniuge, anche se legalmente separato/a purché sia a carico, ma solo se il/la richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei/delle lavoratori/trici autonomi/e; • i/le figli/e o equiparati/e anche non conviventi di età inferiore a 18 anni apprendisti/e o studenti/tesse di scuola media inferiore (fino a 21 anni), studenti/tesse universitari/e (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea, inabili al lavoro (senza limiti di età); • i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi di età inferiore a 18 anni, apprendisti/e o studenti/tesse di scuola media inferiore (fino a 21 anni), studenti/tesse universitari/e (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea), inabili al lavoro (senza limiti di età); • gli/le ascendenti (genitori, nonni, ecc.) ed equiparati/e, solo se il/la richiedente è piccolo/a coltivatore/trice diretto/a; • per i/le cittadini/e stranieri/e, i/le familiari anche se residenti all'estero, purché si tratti di Paesi con i quali esiste una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia; • il/la coniuge affidatario/a che non abbia titolo autonomo alla percezione di assegni può avere diritto al riconoscimento del diritto sulla posizione del/la coniuge non affidatario/a
<p>Cosa spetta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Per ogni familiare vivente a carico spetta un assegno mensile di: <ul style="list-style-type: none"> • 8,18 € ai/alle coltivatori/trici diretti/e, coloni/e, mezzadri/e per i/le figli/e ed equiparati/e • 10,21 € ai/alle pensionati/e delle gestioni speciali per i/le lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle piccoli/e coltivatori/trici diretti/e per il coniuge e i/le figli/e ed equiparati/e • 1,21 € ai/alle piccoli/le coltivatori/trici diretti/e per i genitori ed equiparati. ✓ Limiti di reddito: ogni anno l'INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari (ultima circolare INPS n. 182 del 24/12/2013). Superata una prima fascia di reddito avverrà la riduzione della corresponsione degli assegni familiari; qualora venga superata anche la seconda fascia di reddito, avverrà la cessazione dell'erogazione degli assegni familiari.
<p>Durata e modalità di</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prescrizione dopo 5 anni: qualora la domanda venga presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite

fruizione	massimo dei 5 anni precedenti (prescrizione quinquennale). Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.
Presentazione della domanda	✓ La domanda deve essere inoltrata all' INPS .
Informazioni più dettagliate	✓ Pagina INPS dedicata agli assegni familiari http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5790

Detrazioni per carichi di famiglia

Per chi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'articolo 12 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce i termini e le condizioni per il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico ✓ Sono a carico i familiari con redditi inferiori a € 2.840,51
Cosa spetta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le detrazioni per coniuge e figli/e a carico variano in funzione del reddito. <ul style="list-style-type: none"> • per il coniuge (anno 2015): <ul style="list-style-type: none"> ○ reddito <15.000 €: 800 €, diminuiti del prodotto tra 110 € e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 € ○ reddito compreso tra 15.000 e 40.000 €: 690 € ○ reddito compreso tra 40.000 e 80.000 €: 690 €, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 € ($€ 690 \times [1 - (\text{redd.complessivo} - 40.000)/40.000]$) ○ La detrazione e' aumentata di un importo tra i 10 e i 30 € a seconda del reddito per redditi compresi tra 29.000 e 35.200 € • per i/le figli/e (anno 2015) <ul style="list-style-type: none"> ○ un massimo di 950 € (per ogni figlio sopra i tre anni) che salgono a 1.200 € (per figli di età inferiore a tre anni). ○ 400 € aggiuntive per ogni figlio portatore di handicap ○ 200 € aggiuntive per i contribuenti con più di tre figli, per ciascun figlio a partire dal primo ○ in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 €. • Gli importi indicati sono solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito (la detrazione spetta infatti, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 € è aumentato per tutti di 15.000 € per ogni figlio successivo al primo) • detrazioni per altri famigliari a carico (anno 2015) <ul style="list-style-type: none"> ○ 750 €, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Anche in questo caso la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 € ✓ Il reddito complessivo e' calcolato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Durata e modalità di fruizione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le detrazioni per carichi di famiglia spettano dal mese in cui si sono verificati i requisiti a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. ✓ I contribuenti interessati dalle detrazioni non devono comunicare ogni anno i dati relativi alle detrazioni, poiché la dichiarazione effettuata è valida anche

	<p>per i periodi d'imposta successivi, fatta eccezione per quei casi in cui intervengano variazioni tali da richiedere una nuova presentazione della comunicazione come, per esempio, una nuova nascita o un figlio che diventi indipendente dal punto di vista reddituale.</p> <p>✓ Ripartizione tra i genitori della detrazione per figli: la detrazione e' ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.</p> <p>✓ In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.</p>
Presentazione della domanda	<p>✓ Per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia è necessario fare domanda al proprio datore di lavoro o sostituto di imposta.</p>
Informazioni più dettagliate	<p>✓ TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi Legge n. 917/1986 http://www.governo.it/Presidenza/USRI/ufficio_studi/normativa/DPR.%20917_22.12.1986.pdf</p> <p>✓ aggiornato con le ultime modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/28/14G00190/sg</p> <p>✓ e dalla Legge di stabilità 2015 Legge n. 190/2014 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg</p>

Anticipazione TFR (trattamento di fine rapporto)

<p>Per chi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A tutti/e i/le lavoratori/trici subordinati/e che, dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, abbiano cessato un rapporto di lavoro per una qualunque causa. ✓ L'anticipazione del TFR può essere richiesta anche dal/la lavoratore/trice che devolve il proprio TFR ai fondi pensione. ✓ Non spetta: <ul style="list-style-type: none"> • ai/alle dipendenti di aziende agricole (limitatamente agli/alle operai/e a tempo determinato, impiegati/e e dirigenti il TFR è a carico dell'EMPAIA) • ai/le lavoratori/trici dipendenti di aziende dichiarate in crisi ai sensi della Legge n. 675/1977. • non è previsto un trattamento di fine rapporto per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed in genere per i rapporti di lavoro autonomo.
<p>Cosa spetta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Un'anticipazione fino al 70% del TFR maturato alla data della richiesta. ✓ La domanda deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi: <ul style="list-style-type: none"> • spese sanitarie di carattere straordinario: le spese mediche devono essere straordinarie e necessarie e questa condizione deve essere accertata dalla strutture sanitarie pubbliche. La straordinarietà che giustifica la concessione dell'anticipazione non deve essere intesa nel senso di rarità e di singolarità degli interventi e delle terapie, ma di complessità pericolosità o rilevanza medico-economica dei medesimi. Il/la lavoratore/trice non deve aver già sostenuto in anticipo questa tipologia di spese né dovrà presentare preventivi o fatture. La spesa può riguardare anche costi accessori, quali spese di viaggio e il soggiorno nei luoghi di cura. • acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione per il richiedente o per i/le figli/e: non occorre l'atto di compravendita (quindi l'anticipazione dell'importo necessario all'acquisto), ma è sufficiente dimostrare con idonea documentazione, diversa dall'atto notarile, che lo stesso sia in corso di perfezionamento (contratto preliminare di vendita, partecipazione ad una cooperativa edilizia, costruzione della casa sul terreno ecc.). E' possibile chiedere l'anticipo del TFR ad estinzione di un mutuo finalizzato all'acquisto della prima casa per sé o per i/le propri/e figli/e. • spese da sostenere durante i congedi parentali o per formazione: essendo alcuni congedi non retribuiti, o retribuiti solo in parte, le "spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi" possono rientrare tra quelle per il sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. L'anticipazione deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. ✓ Calcolo del TFR: il TFR si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 alla quale va aggiunta, a montante, la rivalutazione dell'importo accantonato l'anno precedente.

<p>Durata e modalità di fruizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. ✓ Il datore di lavoro non può rifiutare la richiesta a meno che abbia ricevuto richieste di anticipo da più del 10% degli/delle aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei/delle dipendenti oppure sia una impresa con meno di 25 dipendenti. <ul style="list-style-type: none"> • Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione. • In assenza di espresse regolamentazioni contrattuali, la tesi prevalente in giurisprudenza ritiene che si debba privilegiare il criterio dell'ordine cronologico delle domande. ✓ Sull'anticipazione del TFR vanno pagate le tasse: <ul style="list-style-type: none"> • sugli anticipi per spese sanitarie si ha una tassazione sull'importo erogato pari al 15%, che si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari che vanno oltre il 15esimo anno e fino ad un'aliquota del 9%; • sugli anticipi per spese inerenti l'acquisto della prima casa, la ristrutturazione, etc. l'aliquota applicabile all'importo di TFR anticipato è pari al 23%.
<p>Novità Legge di stabilità 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anticipazione del TFR in busta paga: la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 26), introduce in via sperimentale nel periodo compreso tra il 1° marzo 2015 e il 30 Giugno 2018, la possibilità per il/la lavoratore/trice di ricevere in anticipo il proprio TFR in busta paga. ✓ La scelta è irreversibile fino alla fine del periodo sperimentale (2018). ✓ A chi spetta: <ul style="list-style-type: none"> • dipendenti del settore privato in forza in azienda da almeno sei mesi • restano esclusi/e i/le dipendenti pubblici, i/le lavoratori/trici agricoli/e e domestici, i/le lavoratori/trici di aziende sottoposte a procedure concorsuali o dichiarate in crisi ex legge n. 297/82. ✓ Tassazione e determinazione del reddito: sarà quella ordinaria e non separata (di fatto il/la lavoratore/trice, qualsiasi cosa deciderà di fare, subirà una tassazione maggiore sul proprio TFR). Il TFR, così anticipato, partecipa alla determinazione della fascia di reddito di appartenenza nell'assegnazione degli assegni familiari e partecipa al calcolo dell'ISEE. Non partecipa al calcolo di determinazione del bonus IRPEF (bonus 80 €) e al calcolo per la determinazione dei contributi previdenziali. ✓ Finanziamento assistito per aziende sotto i 50 dipendenti: le aziende fino a 50 dipendenti possono chiedere alla banca di anticipare le somme dovute ai dipendenti che chiedono il TFR in busta paga, applicando le stesse condizioni previste per la rivalutazione del TFR. Il datore di lavoro deve presentare alla banca: a) la certificazione INPS del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore ; b) visura camerale che attesta l'insussistenza di situazioni di difficoltà aziendale; c) ulteriori documentazioni eventualmente richieste dalla banca a cui si chiede il

	<p>finanziamento (ad esempio: la data di pagamento degli stipendi). Il finanziamento è automaticamente garantito dall'INPS e controgarantito dallo Stato, senza bisogno di alcuno specifico adempimento. Il tasso di interesse non può superare quello di rivalutazione del TFR (l'1,5%). L'azienda dovrà rimborsare il finanziamento in un'unica soluzione al 30 ottobre 2018, oppure il mese successivo a quello in cui interviene, eventualmente, l'interruzione del rapporto di lavoro. È possibile ampliare la richiesta di finanziamento anche successivamente alla prima domanda, sia a fronte di nuove richieste di anticipazione TFR da parte dei dipendenti sia a parità del numero di dipendenti. Se l'impresa non paga, la banca si avvale del Fondo INPS.</p>
Presentazione della domanda	<p>✓ La richiesta va inoltrata al proprio datore di lavoro compilando moduli INPS appositi e variabili in base alla motivazione per la quale si richiede l'anticipo.</p> <p>✓ La domanda di anticipazione del TFR in busta paga: la richiesta va fatta presentando al proprio datore di lavoro, che verificherà la sussistenza dei requisiti, il modulo Qu.I.R. Le aziende con più di 50 dipendenti erogheranno 1 mese dopo la richiesta; le aziende fino a 50 dipendenti erogheranno 3 mesi dopo la richiesta.</p>
Informazioni più dettagliate	<p>✓ Pagina INPS dedicata al TFR http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5931</p> <p>✓ Legge di stabilità 2015 Legge n. 190/2014 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg</p> <p>✓ DPCM/2015 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/3/19/15G00046/sg</p>